



Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale

Unici Nazionale



ZOOM

## **“Decreto incentivi”**

**Legge 9 aprile 2009, n. 33 di  
conversione del D.L. 10 febbraio  
2009, n. 5**

***“misure urgenti a sostegno dei settori  
industriali in crisi”***

**Approfondimento n. 15  
allegato al numero di maggio  
2009 di Zoom**

Data: 27/05/2009

## Indice

INCENTIVI RINNOVO PARCO CIRCOLANTE AUTO E ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI (ART. 1) .....	4
BONUS FINANZIAMENTI PER ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E VEICOLI COMMERCIALI (ART. 6, COMMA 1) .....	5
DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (ART. 2) .....	6
DISTRETTI PRODUTTIVI E RETI DI IMPRESA (ART. 3) .....	6
AGGREGAZIONE TRA IMPRESE (ART. 4, COMMI 1-7) .....	10
SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI (ART. 4, COMMA 7-BIS) .....	11
CONTROLLI FISCALI (ART. 7, COMMI 1-3) .....	11
INTERVENTI A SOSTEGNO DI IMPRESE OPERANTI NEI DISTRETTI INDUSTRIALI DELLA CONCIA, DEL TESSILE E DELLE CALZATURE (ARTICOLO 7, CO. 1-QUINQUIES - 1-SEXIES) .....	12
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 7-QUINQUIES, COMMI 5-6, 8) .....	13
SOSPENSIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NCC - NOLEGGIO CON CONDUCENTE - (ART. 7-BIS) .....	13
AUTOTRASPORTO (ART. 7-SEXIES).....	15
QUOTE LATTE (ART. 8-BIS; 8-QUINQUIES) .....	16
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 7-TER, COMMI 1-3) .....	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI "IN DEROGA" (ART. 7-TER, COMMI 4-7) .....	20
TUTELA LAVORATORI A PROGETTO (ART. 7 - TER COMMA 8).....	24
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA, RIDOTTA E PER APPRENDISTI (ART. 7 - TER COMMA 9 LETT. A/C) .....	25



CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ART. 7 - TER COMMA 9 LETTERE D) .....	27
SERVIZI PER L'IMPIEGO E COLLOCAMENTO (ART. 7 - TER COMMA 11).....	27
LAVORO ACCESSORIO (ART. 7 - TER COMMI 12 E 13) .....	28
PRESTAZIONI CHE ESULANO DAL MERCATO DEL LAVORO (ART. 7 - TER COMMA 13).....	29
LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO (ART. 7 - TER COMMA 14) .....	30
FONDI (ART. 7 - TER COMMA 16) .....	30
PROROGA DI AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI IN AGRICOLTURA (ART. 8-OCTIES).....	31

## **INCENTIVI RINNOVO PARCO CIRCOLANTE AUTO E ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI (Art. 1)**

### **- ROTTAMAZIONE AUTO (art. 1, comma 1)**

È stato previsto un contributo di **1.500 euro** per sostituire autovetture e autoveicoli da demolire appartenenti alle categorie "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati entro il 31 dicembre 1999 con **autovetture nuove** di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio.

### **- ROTTAMAZIONE DI AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO, PER TRASPORTI SPECIFICI, PER USO SPECIALE E AUTOCARAVAN ( comma 2)**

Viene previsto un contributo di **2.500 euro** per la sostituzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan, da realizzare mediante demolizione, con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria "euro 4" o "euro 5", **di massa massima fino a 3.500 chilogrammi**. I veicoli da demolire devono avere una massa non superiore a detto limite e devono essere appartenenti alle categorie "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati entro il **31 dicembre 1999**.

### **- INCENTIVAZIONE ACQUISTO DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (comma 3)**

Viene concesso un contributo **fino 3.500 euro**, (aumento di 1.500 euro rispetto a quello di 1500 € + 500 €, previsto dall' articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007), per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l'autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura **non superiore a 120 grammi per chilometro nell'alimentazione considerata..** (tale incentivo è cumulabile con quello previsto dal comma 1).

### **- CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI AUTOCARRI A METANO (comma 4)**

contributo di **4.000 euro** per l'acquisto di autocarri di **massa massima fino a 3.500 chilogrammi**, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, sia fissato nella misura.

Il contributo in esame è cumulabile con quello di cui al suddetto comma 2 nel caso in cui l'acquisto dell'autocarro a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un veicolo avente le caratteristiche indicate nel citato comma.

- **ROTTAMAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI (comma 5)**

contributo di **500 euro** per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di ciclomotori e motocicli con motocicli nuovi fino a **400 cc di cilindrata di categoria “euro 3”**. L’incentivo si applica anche per l’acquisto di motocicli con potenza non superiore a **60KW**, indipendentemente dalla cilindrata, purché di categoria **“euro 3”**. I ciclomotori e i motocicli da demolire devono essere appartenenti alle categorie **“euro 0”** o **“euro 1”**.

Le agevolazioni sopra descritte hanno validità per i contratti stipulati **dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009**, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il **31 marzo 2010**.

- **MAGGIORI AGEVOLAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E A METANO (comma 7)**

Incrementano **da 350 a 500 euro** gli incentivi per l’installazione di impianti a GPL e da **500 a 650 euro** gli incentivi per l’installazione di impianti a metano su autoveicoli immatricolati come **“euro 0”, “euro 1” o “euro 2”**. L’agevolazione decorre dal 7 febbraio 2009 ed opera nei limiti dell’autorizzazione di spesa di **100 milioni di euro per il 2009**.

**BONUS FINANZIAMENTI PER ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E VEICOLI COMMERCIALI (art. 6, comma 1)**

Per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali **è stato previsto l’intervento della SACE<sup>1</sup>**.

Ai fini della definizione delle modalità per favorire tale intervento la norma in esame rinvia ad un nuovo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (secondo quanto previsto previsto dall’articolo 9, comma 3, del DL 185/08 ( c.d. decreto anticrisi - convertito in legge n. 2/2009), con il quale sono stabilite le modalità per favorire l’intervento di imprese di assicurazione e della SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la **riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi** nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

<sup>1</sup> La Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal titolo I del D.Lgs. 143/1998 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, economico, commerciale e dei cambi, ovvero per eventi eccezionali, come le catastrofi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

## DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (art. 2)

Per i contribuenti che fruiscono delle detrazioni previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio** (c.d. ristrutturazioni) effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dal 1° luglio 2008, viene prevista una detrazione IRPEF per le spese documentate (sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009) **per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione.**

La detrazione in esame è fissata nella misura del **20%** ed è calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a **10.000 euro**. Tale agevolazione dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti della normativa in esame, promuova la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro **60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto** (12 aprile 2009), detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche **tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.**

## DISTRETTI PRODUTTIVI E RETI DI IMPRESA (art. 3)

### Distretti Produttivi (art. 3, commi 1-4)

I **distretti produttivi** sono libere aggregazioni finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese nonché all'accrescimento di alcune aree e settori di riferimento. La disciplina vigente distingue i distretti territoriali, caratterizzati da un comune ambito territoriale delle imprese e dallo svolgimento di attività omogenee, e i distretti funzionali, nei quali l'aggregazione è legata al perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o connesse.

Viene ripristinata la disciplina fiscale dei distretti produttivi - introdotta dall'articolo 1, commi 366-372 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) e successivamente modificata ed estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura dall'articolo 6-bis, del decreto legge n. 112/2008<sup>2</sup> (C.D. Manovra

<sup>2</sup> Tale articolo ha esteso alle reti d'impresa e alle catene di fornitura la disciplina dei distretti produttivi al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative,

d'estate, la cui analisi è stata inviata con Zoom n. 10) reintroducendo il regime fiscale previsto dal testo originario della richiamata legge finanziaria 2006 che non ha trovato applicazione in quanto non sono stati emanati i relativi decreti attuativi.

I distretti produttivi, ora, possono optare per l'applicazione di uno dei seguenti regimi tributari:

- 1) regime della tassazione di distretto;
- 2) regime della tassazione concordata con l'Amministrazione finanziaria.

Nello specifico:

1) le imprese appartenenti a distretti **possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione unitaria di gruppo ai fini dell'applicazione dell'IRES.**

I distretti che **scelgono tale regime di tassazione unitaria** verranno considerati **come nuovi soggetti passivi IRES** e dovranno provvedere agli adempimenti tributari e contabili<sup>3</sup>.

Il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria.

La determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute **agli enti locali**, viene operata su base concordataria per almeno un triennio.

La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, secondo **criteri di trasparenza e parità di trattamento, nonché sulla base di principi di mutualità.** Inoltre, non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

2) viene concessa ai distretti la possibilità di concordare, in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle Entrate, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno, per la durata di almeno un triennio (tassazione concordata), avuto riguardo **alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;**

È stato previsto dalla norma in esame che il regime concordato possa essere applicato:

-  in capo al distretto;
-  in capo a ciascuna delle società che hanno aderito al distretto.

---

l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse.

<sup>3</sup> Inoltre si osservano per i distretti, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti (contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917).

la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità.

### **Reti di impresa e contratto di rete (art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies)**

Le **reti di impresa** rappresentano forme di coordinamento **di natura contrattuale** tra imprese, volte ad incrementare la loro capacità competitiva senza ricorrere a fusioni o a unioni sotto il controllo di un unico soggetto.

**Il contratto di rete** prevede che due o più imprese si obblighino ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nell'ambito dei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovative e la competitività sul mercato.

**Il contratto di rete** può essere redatto in forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

Tale contratto deve inoltre indicare:

- 1) denominazione sociale delle imprese aderenti;
- 2) indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
- 3) individuazione di un programma di rete, con specifica dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun contraente, delle modalità di realizzazione di un fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli scopi sociali ovvero della costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile<sup>4</sup>;
- 4) durata del contratto e relative ipotesi di recesso;
- 5) designazione dell'organo incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione a tale organo da parte delle imprese aderenti.

Si dispone infine che **alle reti di impresa** si applichino le disposizioni di carattere fiscale, amministrativo e finanziario applicabili **ai distretti produttivi**<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Tale articolo permette alle società di costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

<sup>5</sup> Tali disposizioni vengono estese anche alle catene di fornitura (vedi schema riepilogativo)

### Schema riepilogativo:

#### Distretti produttivi

Libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.

#### Reti di impresa

Forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, particolarmente destinate alle pmi che vogliono aumentare la loro interdipendenza e avere maggiore forza sul mercato senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto.

#### Catene di fornitura

Accordi tra imprenditori indipendenti collegati dall'essere collocati lungo una stessa filiera produttiva.

#### Opportunità Fiscali

- Tassazione di Distretto ai fini dell'applicazione dell'Imposta sul reddito delle Società;
- Concordato preventivo triennale;
- Assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie;
- Concordato preventivo triennale con gli enti territoriali per i tributi locali.

#### Opportunità Contabili e amministrative

- Il distretto può agire come rappresentante delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, anche economici per avviare procedimenti amministrativi quali domande, richieste, istanze;
- dichiarare di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo;
- Il distretto comunica anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità;
- I distretti possono accedere alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici.

#### Opportunità Finanziarie

- Cartolarizzazione aventi a oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del Distretto e ceduti a un'unica società cessionaria;
- Le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai Distretti possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare ulteriori accantonamenti;
- Riconoscimento della garanzia prestata dai Confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del nuovo accordo di Basilea;
- Costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei Distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini di Basilea 2;
- Costituzione di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del Distretto;
- Costituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

## AGGREGAZIONE TRA IMPRESE (art. 4, commi 1-7)

Viene disciplinata l'agevolazione fiscale relativamente alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione (c.d. Bonus Aggregazioni).

### *Soggetti beneficiari*

Il beneficio spetta se il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei seguenti soggetti passivi IRES, ovvero: **società cooperative**, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato.

### *Oggetto*

Oggetto dell'agevolazione sono i **maggiori valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali delle aziende che partecipano alla fusione o scissione** i quali vengono riconosciuti **ai fini fiscali senza il pagamento di alcuna imposta**.

### *Condizioni per l'applicazione del beneficio*

- **imputazione in bilancio del disavanzo di concambio in corrispondenza dei maggiori valori affrancati. Il beneficio, invece, non opera relativamente ai maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento.**

Il disavanzo da concambio misura l'eccedenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria, rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa recepito nelle sue scritture contabili ed esprime, dal punto di vista economico, i maggiori valori di mercato rispetto al valore dei beni iscritti nei bilanci delle società fuse o incorporate. Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni o quote (o strumenti simili), il disavanzo da concambio è riferibile al differente valore economico delle azioni/quote scambiate tra le società che partecipano alla fusione o scissione. Il disavanzo da annullamento, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all'annullamento di azioni e pertanto presuppone un rapporto di partecipazione;

- **l'ammontare complessivo di tale agevolazione non può, in ogni caso, essere superiore a 5 milioni di euro.**

Tale beneficio si applica anche alle aggregazioni effettuate attraverso i conferimenti di azienda<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce un bene o un servizio ad una società (conferitaria) ricevendo quale corrispettivo, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l'apporto.

### Requisiti necessari

- 1) le imprese che partecipano all'aggregazione devono operare **da almeno 2 anni**;
- 2) sono escluse le aggregazioni di partecipazioni che appartengono allo **stesso gruppo societario**;
- 3) sono escluse le aggregazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al **20%** ovvero per i quali esista un rapporto di controllo anche indiretto.

Il beneficio si applica qualora le imprese interessate all'aggregazione si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione nelle suddette condizioni richieste.

### Decadenza del beneficio

È prevista la decadenza dall'agevolazione nelle ipotesi in cui, entro i successivi quattro anni, la società risultante dall'aggregazione:

- ↳ effettui una ulteriore operazione straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, conferimento, scambi di partecipazioni);
- ↳ ceda i beni oggetto dell'affrancamento gratuito.

## SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI (art. 4, comma 7-bis)

**300 milioni** di euro sono destinati **alle attività di credito** all'esportazione.

Tale somma sarà trasferita dalle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria intestato al **fondo** destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee** (istituito dall'articolo 2 del DI 251/1981) al conto di Tesoreria intestato al **fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero**, di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

## CONTROLLI FISCALI (art. 7, commi 1-3)

Vengono previsti maggiori **controlli fiscali** e un inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di **crediti in compensazione**.





In particolare, si stabilisce una forma di controllo specifico per le seguenti imposte indirette:

- ↳ imposta di registro;
- ↳ imposta ipotecaria e catastale;
- ↳ imposta sulle successioni e donazioni.

Tale nuova attività di controllo avviene prioritariamente sulla base di appositi criteri selettivi, da approvare con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.

Viene prevista una sanzione del **200%** dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a **50 mila euro**.

In relazione a tali disposizioni si stabilisce una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di:

-  10 milioni di euro per l'anno 2009
-  100 milioni di euro per l'anno 2010
-  200 milioni di euro per l'anno 2011
-  310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012

Ciò in relazione al fatto che i crediti d'imposta sono contabilizzati come maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

### **Evasione fiscale**

Incremento di **4 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2009 e 2010** degli stanziamenti finalizzati a finanziare **l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale**, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sezione "funzionamento" (1.3.1), del programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"

## **INTERVENTI A SOSTEGNO DI IMPRESE OPERANTI NEI DISTRETTI INDUSTRIALI DELLA CONCIA, DEL TESSILE E DELLE CALZATURE (articolo 7, commi 1-quinquies - 1-sexies)**

È stato previsto per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del **fondo di garanzia** (di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266)<sup>7</sup>, destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il **95%** delle acque ad uso industriale, **per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi**.

Le modalità di funzionamento del citato fondo sono rinviate ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

<sup>7</sup> Il Fondo per la finanza d'impresa è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 (Vedi la relativa analisi su Zoom n. 4) allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio.

## FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (art. 7-quinquies, commi 5-6, 8)

Viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI<sup>8</sup> previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/1997 di:

- ↳ 200 milioni di euro per il 2010,
- ↳ 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori
- ↳ 500 milioni per il 2012.

Ai corrispondenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Si stabilisce inoltre che, la dotazione del Fondo di garanzia per le PM possa essere incrementata (sino all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa -art. 1, co. 847 e 848, della legge n. 296/2006-) con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti:

- a) le risorse destinate alle imprese innovative (articolo 106 della legge n. 388/2000), gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
- b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge n. 350/2003), depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa).

## SOSPENSIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NCC - NOLEGGIO CON CONDUCENTE - (art. 7-bis)

Vengono sospese **fino al 30 giugno 2009** le disposizioni relative al settore Ncc, previste dalle norme di cui all'articolo 29 del D.L. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009 (c.d. milleproroghe) in attesa di ridefinire, di concerto con le Associazioni di rappresentanza del settore Ncc e Taxi, il tessuto normativo di riferimento di cui alla legge 21/1992, nel rispetto delle competenze costituzionali e ordinamentali di regioni ed enti locali.

---

<sup>8</sup> Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani) ha integrato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Successivamente l'articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 istituiva il Fondo per la finanza d'impresa allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative sarebbero state definite, ai sensi del successivo comma 848, da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione, tra i quali anche il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/1997.

La citata norma del Milleproroghe ha introdotto le seguenti modifiche alla normativa riguardante il settore NCC:

gli autonoleggiatori possono sostare solo in rimessa (o presso i pontili di attracco) e attendere lì la richiesta del cliente.

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza.

Per i servizi di noleggio i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o nelle aree a traffico limitato ai titolari di autorizzazioni rilasciate in altri comuni. I Comuni che non dispongono di servizio taxi possono autorizzare gli autonoleggiatori a stazionare su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito usare le corsie preferenziali e le altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'Azienda e/o Società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- a) targa veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e km di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Le sanzioni per chi non rispetta le regole sono:

- un mese di sospensione alla prima inosservanza;
- due mesi per la seconda inosservanza;
- tre mesi per la terza;
- cancellazione dal ruolo per la quarta.

## AUTOTRASPORTO (art. 7-sexies)

### Costo carburante (comma 1)

Introdotte modifiche all'articolo **83-bis** del decreto-legge n. 112/2008 convertito in L. n. 1/2009 (c.d. anticrisi, vedi relativa analisi su Zoom n. 15). Tale articolo ha inserito criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l'incidenza sui costi delle imprese di trasporto.

Si sopprime l'ultimo periodo del comma 4 del citato articolo 83-bis, tale articolo dispone che:

- ↳ nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti;
- ↳ il contratto deve evidenziare la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Viene soppresso l'ultimo periodo del comma, secondo cui il suddetto importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, dell'articolo 83-bis, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

Si introduce il comma 1, lettera b) (che sostituisce il comma 10 dello stesso articolo 83-bis), il quale prevede che, fino a quando non saranno disponibili le determinazioni attribuite all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino **del 2 %** il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto.

Viene infine previsto che, sia il Ministero delle infrastrutture e trasporti a determinare gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza, sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo del gasolio per autotrazione.

### Premi INAIL (commi 2 e 5)

Apportate alcune modifiche all'articolo 29, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 141 (vedi la relativa analisi su Zoom n. 15)<sup>9</sup>.

In particolare:

- ↳ Viene differito (dal **16 febbraio 2009**) al **16 maggio 2009**, il termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL per il settore dell'autotrasporto;

---

<sup>9</sup> Con il suddetto articolo sono stati ridotti di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, i tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto. Per il solo 2009, inoltre era stata disposta un'ulteriore riduzione a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti delle tariffe dei premi per l'assicurazione INAIL contro gli infortuni.

- ↳ Si aumenta (da **80**) a **91 milioni di euro**, da destinare interamente alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, l'importo della riduzione dei tassi di premio INAIL (per le assicurazioni contro gli infortuni) per le imprese dell'autotrasporto con dipendenti.

## QUOTE LATTE (art. 8-bis; 8-quinquies)

### Compensazione (art. 8-bis, comma 1)

Vengono aggiunti alcuni commi alla legge 119/2003 (legge di conversione del D.L. n. 49/2003), che disciplina **la restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto**.

Si stabilisce che a livello nazionale per il **periodo 2008-2009** anche i produttori non titolari di quota e quelli che hanno superato **il cento per cento** del proprio quantitativo di riferimento individuale sono ammessi alla compensazione, venendo così riammessi alla restituzione del prelievo pagato in eccesso, collocati, come ordine di priorità, in fondo alla lista stabilita dalla legge 119<sup>10</sup>.

Inoltre, dal periodo 2009-2010, vengono ammesse alla compensazione, dopo le priorità indicate nella 119:

- ↳ le aziende che non hanno superato il livello produttivo del **2007-2008**, purché non abbiano ceduto quote
- ↳ quelle che non abbiano superato di oltre **il 6 %** il proprio quantitativo disponibile individuale.

Infine, le disponibilità residue del prelievo versato in eccesso vengono fatte confluire in un *Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario* istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

### Assegnazione Quote (art. 8-bis, comma 2)

Si inserisce un nuovo articolo nella legge 119, il 10-bis, relativo all'assegnazione quote latte. Questo stabilisce che gli aumenti di quota ottenuti dall'Italia siano assegnati prioritariamente alle

---

<sup>10</sup> L'art. 9 del D.L. n. 49/2003 (convertito dalla 119/2003) stabilisce al comma 3 quali siano nell'ordine le aziende titolari di quota, in regola con i versamenti mensili, che possono beneficiare della restituzione :

- i primi beneficiari devono essere coloro che hanno pagato indebitamente;
- successivamente si pongono i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
- poi quelli delle zone svantaggiate;
- infine hanno titolo alla restituzione le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria, restituzione che non può eccedere il 20% del quantitativo di riferimento assegnato al produttore.

aziende che nel periodo **2007/2008** hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, nel limite del quantitativo prodotto in esubero e al netto delle quote vendute dal 1995/96.

Le assegnazioni vengono effettuate secondo le seguenti priorità:

- a) aziende che hanno subito la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto che risulti effettivamente prodotto, calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già rassegnati; la quota così attribuita va a diminuire in misura corrispondente la "predetta quota B ridotta";
- b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate, che abbiano prodotto in eccedenza nel periodo 2007/2008 e le aziende, ubicate nelle stesse zone, che abbiano fatto ricorso nel periodo 2007/2008 ad affitti di quota;
- c) le aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 228/2001, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni, mentre negli altri settori di attività previsti dal D.Lgs. n. 185/2000 è richiesta una età compresa fra i 18 e 35 anni.

Le quote assegnate saranno comunicate ai beneficiari non dalle regioni, ma dal commissario straordinario. I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.

### **Registro Nazionale Debiti (art. 8-ter)**

Si istituisce presso l'**Agea** - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - il "registro nazionale dei debiti" dove vengono iscritti i gli importi accertati come dovuti dagli imprenditori agricoli agli organismi pagatori.

Nel registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. Al funzionamento del Registro si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'iscrizione del debito nel registro ha un doppio effetto: da un lato (comma 4) equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, dall'altro (comma 5) fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari ed anche nazionali, sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

In sintesi:

- l'iscrizione del debito nel registro equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
- si procede al **recupero automatico dei debiti dai premi da erogare.**

### Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte (art. 8-quater)

Si dispone che la rateizzazione e' consentita per somme non inferiori a **25 mila euro**.

Tale rateizzazione avviene:

- per una durata non superiore a **13 anni**, ove i debiti siano **inferiori a 100.000 euro**
- per una durata non superiore a **22 anni**, ove i debiti siano **compresi tra 100.000 e 300.000 euro**
- per una durata non superiore a **30 anni**, ove i debiti siano **superiori a 300.000 euro**

Vengono stabiliti i relativi **tassi di interesse**:

- a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'italia, maggiorato di 60 punti base;
- b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'italia, maggiorato di 140 punti base;
- c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'italia, maggiorato di 220 punti base.

### Disposizioni integrative su rateizzazione (art. 8-quinquies)

Si dispone che l'Agea, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della normativa in esame, intimi a ciascun debitore il versamento delle somme "esigibili". Si considerano esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

Il produttore, entro 60 giorni dal ricevimento della "intimazione" dell'Agea, può presentare richiesta di rateizzazione.

Lo stesso termine si applica nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del provvedimento in esame. Queste disposizioni sono applicabili solamente ai debiti riferiti fino al 2008-2009.

I produttori che accedono alla rateizzazione debbono rinunciare espressamente ai contenziosi. a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza di tale termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione.




Prevista la nomina di un **commissario straordinario** fino al 31 dicembre 2010 che avrà il compito di valutare le richieste di rateizzazione.

Il commissario sarà scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali oppure tra quelli degli enti vigilati o delle società controllate.

Viene prevista la revoca delle nuove quote assegnate, disponendo che questa avvenga in caso di:

- mancato pagamento del prelievo latte;
- omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nei termine previsti
- rigetto della richiesta di rateizzazione;
- rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del commissario straordinario.

Si dispone infine, che l'AGEA debba provvedere alla riscossione coattiva, ai sensi del T.U. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, nei seguenti casi:

-  mancata presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione;
-  decadenza dal beneficio della dilazione;
-  interruzione del pagamento anche di una sola rata.

## **Semplificazione e razionalizzazione delle procedure inerenti la concessione degli ammortizzatori sociali (art. 7-ter, commi 1-3)**

I **commi da 1 a 3** intervengono su determinate **procedure** inerenti la concessione degli strumenti di tutela del reddito, allo scopo di **semplificarle e razionalizzarle**. In particolare:

- **l'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS contestualmente all'autorizzazione del trattamento di CIGS (comma 1):** è stato integrato l'articolo 2, comma 6, della **L. 223/1991** che prevede che il Ministro del Lavoro disponga il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS. La novità è che è stato previsto espressamente che il **pagamento diretto** da parte dell'I.N.P.S. avvenga contestualmente all'autorizzazione del trattamento di CIGS (in pratica con l'emissione del Decreto Ministeriale di autorizzazione). Nel caso di verifica ispettiva del servizio competente che accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa, il pagamento diretto viene revocato.
- **Richiesta entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (comma 2):** si è stabilito, infatti, che per le sospensioni successive al 1° aprile 2009, il termine per la richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all'INPS, in caso di CIG straordinaria e di CIG in deroga è entro i venti giorni successivi all'inizio della sospensione o della riduzione. Con una riduzione dei tempi rispetto ai termini precedenti (venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro).
- **l'autorizzazione all'INPS ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto (comma 3):** in via sperimentale per il biennio 2009–2010 ed in attesa dei relativi provvedimenti di autorizzazione (cioè prima dell'emanazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione), si autorizza l'INPS ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base di alcuni elementi:

- ↪ il datore di lavoro deve presentare istanza all'INPS, *in via telematica*, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto. A tal proposito l'Inps, con il messaggio 15 aprile 2009, n. 8530, ha comunicato che il modello SR48 utilizzato per i pagamenti diretti della CIGS in deroga è stato soppresso e al suo posto dovrà essere utilizzato il nuovo modello SR41 utile per il pagamento diretto ai lavoratori di qualsiasi tipo di integrazioni salariali. Il nuovo modello SR41 può essere scaricato dalla sezione modulistica on-line del sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it));
- ↪ la domanda deve essere corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali, con l'elenco dei beneficiari, che devono essere conformi agli accordi quadro stipulati in sede regionale;
- ↪ gli accordi raggiunti dalle parti sociali debbono, in ogni caso, rientrare nei limiti di spesa previsti e le eventuali somme indebite erogate (ad esempio, perché al di fuori dei limiti appena citati) possono essere ripetute (cioè con possibilità di recupero) dall'INPS nei confronti del datore di lavoro.

Vista la *territorializzazione* della procedura, si invita a rivolgersi alle strutture territoriali dell'INPS ed agli Assessorati al Lavoro Regionali per ogni tipo di informazione.

## **Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali “in deroga” (Art. 7-ter, commi 4-7)**

**Il comma 4** modifica l'art. 2, comma 36 della legge n. 203/2008 (legge Finanziaria per il 2009 - si veda la Nostra analisi inviata con il numero di gennaio 2009 di Zoom): in base alla nuova formulazione il Ministro del Lavoro può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzioni di continuità, la concessione di Cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, con riferimento sia a settori produttivi che ad aree regionali.

In pratica non sono più necessari per accedere a tali trattamenti, “*i programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali (...) definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009*”, ma solo specifici accordi governativi, in più per periodi non superiori a 12 mesi (altra novità).

La stessa rettifica è stata improntata con **il comma 5**, che va a modificare l'altra procedura di ammortizzatori sociali in deroga prevista dal comma 9 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008 (*Decreto Anticrisi - si veda la Nostra analisi inviata con il numero di febbraio 2009 di Zoom*). Quest'ultimo

aveva prorogato la possibilità (previste dalla Finanziaria 2008)<sup>11</sup> di beneficiare, in deroga alla disciplina vigente, dei trattamenti di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

I trattamenti venivano determinati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, qualora i piani di gestione delle eccedenze avessero comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.

Rispetto a questa procedura, ed alla stessa stregua del comma 4 di cui sopra, le novità sono le seguenti:

- ↪ possono essere disposte proroghe delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga con durata non superiore a 12 mesi, nel limite degli stanziamenti previsti;
- ↪ vengono soppressi i termini di riferimento (20 maggio e 15 giugno) ed il vincolo dell'erogazione dei trattamenti di sostegno alla stipulazione di accordi territoriali di gestione delle eccedenze (è sufficiente il solo accordo governativo);
- ↪ viene eliminato il vincolo di riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008.

Si sottolinea, infine, come per entrambi i provvedimenti di concessione di ammortizzatori sociali in deroga, cioè quello della Finanziaria per il 2009 (modificato dal comma 4) e quello del Decreto Anticrisi (modificato dal comma 5), "le maglie si siano allargate" nel senso che tra i trattamenti erogabili, si fa riferimento **alla cassa integrazione guadagni in generale**, e quindi anche a quella ordinaria, in precedenza non prevista (con le modifiche apportate i trattamenti sono: CIG, CIGS, mobilità e disoccupazione speciale).

Il **comma 6** mira a garantire criteri omogenei per l'accesso a tutte le forme di integrazione al reddito, e a tal proposito estende anche ai lavoratori destinatari di CIG in deroga e mobilità in deroga rispettivamente:

**a)** per i primi l'applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge n. 160/1988, in origine prevista per la sola Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che prevede come requisito di ammissione al trattamento un'anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento;

**b)** per i secondi l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 il quale afferma che per aver diritto all'indennità di mobilità in caso di licenziamento per riduzione di personale occorre avere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine. Nel computo complessivo vanno comprese anche le mensilità accreditate dal

---

<sup>11</sup> Art. 2, comma 521 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008). Si veda a tal proposito la Nostra analisi inviata con il numero 4 di Zoom.

datore di lavoro alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) in favore dei soggetti (collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli autonomi) che hanno operato in regime di monocommittenza con un reddito superiore a 5.000 euro per le sopraccitate mensilità.

Il **comma 7** prevede un incentivo per i datori di lavoro<sup>12</sup> che, pur non obbligati, assumano lavoratori<sup>13</sup> destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della legge n. 223/1991.

**I DESTINATARI.** Sono esclusivamente i datori di lavoro che non hanno in atto sospensioni dal lavoro e rientranti nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria.

### DISCIPLINA CIGS AI SENSI DELLA DISCIPLINA VIGENTE

#### **IMPRESE INTERESSATE**

- imprese industriali, comprese quelle edili e lapidee;
- imprese artigiane che sospendono i lavoratori a causa della CIGS delle aziende dalle cui commesse hanno ricavato almeno il 50% del fatturato complessivo nel biennio precedente;
- imprese commerciali con più di 200 dipendenti ovvero sino al 31.12.09 di oltre 50 dipendenti;
- aziende appaltatrici di servizi mensa se effettuano prestazioni ridotte a causa della crisi dell'impresa appaltante che si trova in Cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, **anche se costituite in cooperative**, per gli addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate e se l'impresa appaltante è soggetta a CIGS (D.L. 299/1994 convertito in legge, con modifiche, dalla legge 19 luglio 1994 n.451): infatti, il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i suddetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento della CIGS<sup>14</sup>;
- **imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici** (art. 3 legge 240/1984);
- **cooperative di produzione e lavoro** (art. 8 comma 2 del D.L. 148/1993, convertito in legge 236/1993).

<sup>12</sup> Si tratta di un incentivo che, almeno per quel che riguarda i lavoratori in CIGS ed in mobilità, si aggiunge a quelli già previsti, rispettivamente, dall'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 e dall'art. 8 della legge n. 223/1991.

<sup>13</sup> La legge nulla dice in riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro. Un chiarimento Ministeriale appare auspicabile.

<sup>14</sup> Sull'argomento è stato emanato anche l D.M. 31446 del 20 agosto 2002 "criteri e requisiti per l'accertamento delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia", che particolare ha definito che ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi informativi in ordine alla a) durata dei contratti di lavoro; b) orario di lavoro giornaliero; c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi pulizia o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attività). Invece, ai fini della verifica dei requisiti oggettivi, l'impresa dovrà allegare all'istanza presentata nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, una dichiarazione della società committente dalla quale risulti a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIG straordinaria; b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entità della riduzione).

Sono ammesse alla CIG straordinaria, seppur con limiti temporali diversi, anche le seguenti imprese:

- agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti (fino al 31/12/2009);
- imprese di vigilanza (fino al 31/12/2009).

Tutte le imprese appena elencate, tranne quelle con esplicita indicazione del numero di dipendenti, devono aver occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento.

Si prescinde dal limite dei 15 dipendenti per:

- imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale;
- imprese editrici e stampatrici di giornali periodici, anche se ciò non costituisce l'attività esclusiva.

### **CASI DI INTERVENTO DELLA CIGS**

L'intervento della cassa integrazione straordinaria può essere richiesto nei seguenti casi:

- A) ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
- B) crisi aziendale di particolare rilevanza sociale (legge 675/77). I criteri che definiscono lo stato di crisi sono stati fissati dal Ministero del Lavoro con DM 31826 del 18 dicembre 2002 (*a tal proposito, si veda il numero di aprile di Zoom*);
- C) casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o cessata e nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni (articolo 3, L. 223/91).

**QUANTO.** L'integrazione compete nella misura dell'80% della retribuzione globale per le ore non prestate dai lavoratori comprese tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

### **DISCIPLINA CIGS IN DEROGA ALLA DISCIPLINA VIGENTE**

Si parla di cassa integrazione straordinaria in deroga nel caso di aziende che, dopo avere fatto ricorso ai trattamenti di CIGS previsti dalla normativa di cui sopra, non riescono a portare a termine, nei tempi consentiti dalla normativa stessa, i programmi finalizzati alla gestione della crisi e per le quali, dunque, si rende necessario prorogare i trattamenti in questione oltre i limiti consentiti, mediante concessioni di CIGS in deroga, appunto, alla normativa. La deroga riguarda poi, più in generale, anche tutte quelle aziende che hanno meno di 15 dipendenti e che, normalmente, non hanno accesso a tali trattamenti. Specifici Decreti Ministeriali autorizzano tali deroghe. Un esempio di ammortizzatori sociali in deroga sono le procedure sopra indicate e modificate dai commi 4 e 5 del presente Decreto convertito.

Stesso discorso vale per la disciplina della mobilità (vigente/in deroga).

**L'INCENTIVO.** Tali imprese se assumono, in carenza di obbligo, lavoratori destinatari per il 2009 ed il 2010 di ammortizzatori in deroga, oppure prestatori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di una procedura concorsuale come, ad esempio, il fallimento o il concordato preventivo, da imprese non rientranti nella disciplina della legge n. 223/1991, cioè

diverse da quelle di cui sopra (ad esempio cooperative con un organico inferiore a sedici unità) godono di un incentivo da parte dell'INPS.

**AMMONTARE DELL'INCENTIVO.** Esso è pari all'indennità spettante al lavoratore (che può essere di CIGS, di disoccupazione, ecc.), nel limite di spesa autorizzato, al netto della contribuzione figurativa, per il numero di mensilità ancora non erogate.

**Esempio 1:** si assume un lavoratore di un'impresa non rientrante tra quelle previste dalla disciplina vigente della cassa integrazione guadagni straordinaria, ma che beneficiava di quella in *deroga* (appunto, a tale disciplina) a 12 mesi.

L'assunzione avviene allo scadere dei primi 6 mesi di CIGS in deroga. Il datore di lavoro avrà diritto ad un incentivo pari ai restanti 6 mesi di CIGS, al netto dei contributi figurativi e nel limite di spesa autorizzato.

**Esempio 2:** si assume un lavoratore licenziato da un'impresa non rientrante nella disciplina della CIGS (esempio una cooperativa di produzione e lavoro con meno di 16 dipendenti). Al lavoratore spetta l'indennità di disoccupazione, che nel caso sia ordinaria e nel caso di un over-50, sarà di 12 mesi).

L'assunzione avviene allo scadere dei primi 6 mesi di indennità di disoccupazione ordinaria. Il datore di lavoro avrà diritto ad un incentivo pari ai restanti 6 mesi di indennità, al netto dei contributi figurativi e nel limite di spesa autorizzato.

Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991<sup>15</sup>.

## Tutela lavoratori a progetto (Art. 7 - ter comma 8)

Il **comma 8** interviene **sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto** in possesso di determinati requisiti, introdotto dal comma 2 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008 (si veda la nostra analisi al pacchetto Anticrisi allegata al numero di febbraio di Zoom). In particolare, aggiungendo un ulteriore periodo al richiamato comma 2 dell'articolo 9, il comma in esame, per il 2009, aumenta la somma liquidata in unica soluzione portandola al 20% (prima era al 10%).

**Ecco la misura:** in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse previste, e nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 20% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in

<sup>15</sup> In base al comma 4-bis dell'art. 8 della legge n. 223/1991 l'agevolazione non è riconosciuta per l'assunzione di quei lavoratori messi in mobilità nei sei mesi precedenti da un'azienda dello stesso o di altro settore di attività, con assetti proprietari, al momento del licenziamento, sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume o che con quest'ultimo è in rapporto di controllo o di collegamento.

via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, con esclusione dei professionisti titolari di partita IVA, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In presenza di un rifiuto di sottoscrizione o di rifiuto dell'offerta formativa congrua il soggetto destinatario perde il trattamento di sostegno (comma 10 dell'art. 19 del D.L. 185/2008). Tale condizione risulta necessaria per usufruire di qualsiasi trattamenti di integrazione al reddito;
- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito (13.280 euro per il 2008 - 14.240 euro per il 2009) e siano stati accreditati presso la predetta gestione un numero di mensilità non inferiore a 3;
- con riferimento all'anno di riferimento, siano accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a 3;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno 2 mesi presso la predetta gestione separata.

## **Indennità di disoccupazione ordinaria, ridotta e per apprendisti (Art. 7 - ter comma 9 lettere a/c)**

**Il comma 9** (lettere a/c) interviene sui trattamenti economici di sostegno al reddito individuati dal comma 1, lettere a) e b), del richiamato articolo 19 del D.L. 185/2008 nonché sulle relative modalità di fruizione, contenute nel comma 1-bis dello stesso articolo 19.

Si tratta, rispettivamente, dei trattamenti di **indennità di disoccupazione** non agricola con requisiti normali<sup>16</sup> e ridotti<sup>17</sup> per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali della durata di 90 giorni nell'anno solare. Sono interventi che non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende

---

<sup>16</sup> Essa è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni, nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all'aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

Attualmente, la durata dell'indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento, l'indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Ai fini pensionistici è stata prevista la copertura figurativa piena per l'intero periodo di godimento dell'indennità. *Rif. Leg.: articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.*

<sup>17</sup> Dal 1° gennaio 2008 l'indennità **disoccupazione con requisiti ridotti** è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per le successive giornate fino ad una durata massima di 180 giorni (in passato la durata massima era di 165 giorni). *Rif. Leg.: articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160*

Hanno diritto all'indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa).

Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

destinatario di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. Inoltre, l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, come illustrato nella direttiva Sacconi del 18 settembre scorso (*si veda a tal proposito il numero 12 di Zoom - novembre 2008*).

In particolare, con il presente comma sono state soppresse le frasi che consentivano l'erogazione da parte dell'INPS di tali indennità pur in assenza del contributo integrativo dell'Ente bilaterale di almeno il 20%.

Eliminando il riferimento alla possibilità, fino alla data di emanazione del decreto interministeriale di definizione delle modalità di applicazione delle misure in oggetto, di concessione delle due indennità anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, quest'ultimo diventa essenziale ai fini della concessione dei trattamenti (lettera a).

Ciò è confermato proprio dal decreto interministeriale di cui sopra (firmato ma non ancora pubblicato) che all'art. 9 sancisce che *"A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale i trattamenti di sostegno del reddito di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge, possono essere concessi unicamente in presenza di un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento della indennità stessa a carico degli enti bilaterali..."*

L'analisi di questo provvedimento verrà comunicata con il prossimo numero di Zoom o con apposita circolare.

In caso di assenza dell'intervento integrativo (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente, ecc.), i periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono ai trattamenti in deroga ai sensi della disciplina vigente (**lettera b**);

È da sottolineare come il messaggio INPS n. 6731 del 24 marzo 2009 (*analizzato nello scorso numero di Zoom - aprile 2009*), che ha fatto seguito alla nota del Ministero del Lavoro del 13 marzo, aveva anticipato tale orientamento.

Con la **lettera c**) del comma 9 si è introdotto un nuovo comma (1-ter) all'articolo 19 del D.L. 185/2008, prevedendo che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga (vedi sopra pag. 20), utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, possono essere utilizzate in via **transitoria per il biennio 2009-2010**, anche per i lavoratori beneficiari delle indennità di disoccupazione ordinaria e ridotta di cui sopra, nonché del trattamento sperimentale per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista<sup>18</sup> al fine di garantire un trattamento di miglior favore (equivalente a quello della CIGS e della mobilità, che consta nell'80% della retribuzione). In pratica, per tutto il 2009 e il 2010 l'importo totale di tali benefici (60% della retribuzione per l'indennità di disoccupazione ordinaria, 35% per quella ridotta e 60% per quella per gli apprendisti) è elevato all'80%.

<sup>18</sup> Si tratta del trattamento, sempre previsto dal D.L. 185/2008 in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (vedere sopra) per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data del 29.11.2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato (che, per quello professionalizzante, è massimo 6 anni).

## Contratti di solidarietà (Art. 7 - ter comma 9 lettere d)

Infine, il comma 9, alla [lettera d](#)) si dispone, in merito alla fattispecie dei **contratti di solidarietà** (*di cui all'articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236*), che le imprese stipulanti contratti di solidarietà non concludano tale operazione solamente al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi ai sensi dell'articolo 24 della L. 223/1991, bensì anche al fine di **evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo**<sup>19</sup>.

Per **contratti di solidarietà** si intendono i contratti collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro (*cd. contratti di solidarietà difensivi*), al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario<sup>20</sup>.

I contratti di solidarietà difensivi hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno). Essi sono compatibili con la CIGO, e, a determinate condizioni, anche con la CIGS.

## Servizi per l'impiego e collocamento (Art. 7 - ter comma 11)

Il [comma 11](#) impone ai servizi per l'impiego (centri per l'impiego, agenzie per il lavoro ed altri organismi autorizzati od accreditati) di pubblicare, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, sui "media" locali, le opportunità di lavoro. Tale comportamento è valutato, per i soggetti autorizzati od accreditati (es. le ex agenzie interinali) ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione (art. 5 e 7 del D.Lgs 276/2003).

---

<sup>19</sup> Si ricorda, inoltre, che il D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009 ha prorogato **fino al 31 dicembre 2009** la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti (misura prevista dalla Finanziaria 2008 e prorogata - legge 244/2007 art. 2 comma 525). Si ricorda che le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità godono di particolari benefici contributivi:

Si ricorda che, per la fattispecie in esame, gli incentivi per l'assunzione di lavoratori, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, sono i seguenti:

a) in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane (articolo 25, comma 9);

b) lo stesso beneficio, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto per l'intero periodo (articolo 8, comma 2) e viene prorogato per ulteriori 12 mesi qualora tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

In entrambi i casi, lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano dovuti per intero.

<sup>20</sup> Esempio: retribuzione precedente al contratto di solidarietà 1.000.

Retribuzione a seguito della riduzione dell'orario: 700. Il lavoratore percepirà 700 euro + 150 euro di integrazione salariale, pari alla metà di euro 300 (1.000 - 700).

## Lavoro accessorio (Art. 7 - ter commi 12 e 13)

I **commi 12 e 13** recano alcune **modifiche** alla disciplina del **lavoro occasionale di tipo accessorio**, di cui agli articoli 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003.

In primo luogo, il **comma 12 amplia l'ambito oggettivo** di riferimento. Ora, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali, **fieristiche** o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà **anche in caso di committente pubblico (novità)**;
- e) di **qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica** e durante i periodi di vacanza<sup>21</sup> da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici" (prima il riferimento era ai soli "periodi di vacanza" ed inoltre si è specificato che tali prestazioni riguardano **qualsiasi settore produttivo**;
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da **casalinghe** (*prima non incluse*) e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<sup>22</sup>;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.  
**h bis** di **qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati** (si ricorda, tra l'altro, che a partire dal 1 gennaio 2009 è stato abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro<sup>23</sup>).

<sup>21</sup> La circolare INPS n. 104/2008 ha già disciplinato la materia dando una definizione di vacanze scolastiche nelle quali ha ripreso l'interpretazione già fornita dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2005, relativa al lavoro intermittente: si considerano vacanze natalizie il periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 10 gennaio, vacanze pasquali, i giorni tra la domenica delle Palme ed il martedì dopo Pasqua e vacanze estive l'arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre. A tali periodi oggi si aggiungono il sabato e la domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici (come ad esempio, la frequenza nella giornata del sabato).

<sup>22</sup> Agricoltori per i quali, causa il basso volume di affari, è prevista la semplificazione degli adempimenti dell'IVA: in particolare, sono coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 3.582 euro o coloro che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti compresi nei comuni montani, individuati dalle Regioni che, nell'anno precedente, non hanno superato i 7.747 euro.

<sup>23</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, **sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo** (associazione in partecipazione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i redditi da lavoro d'impresa, ecc.). Sono, altresì, cumulabili con gli stessi redditi le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne, ivi comprese quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti previsti dalla legge 243/2004 e fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti. Sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e autonomo anche le pensioni di vecchiaia liquidate con un'anzianità pari o superiore a 40 anni, e quelle di vecchiaia liquidata a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna. Le restrizioni al cumulo rimangono per le pensioni di reversibilità e di invalidità.

Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, nel caso in cui non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Infine, le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Infine, introducendo il **comma 1-bis** al richiamato articolo 70 (**lettera f**), il comma in esame prevede, in via sperimentale **per il 2009**, che prestazioni di lavoro accessorio possano essere svolte, in tutti i settori produttivi, anche dai **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**, a condizione che:

- si rispetti un **limite massimo** degli emolumenti ricevuti, pari a **3.000 euro per anno solare** (*limite quindi minore rispetto al limite di 5.000 euro per anno solare stabilito ai fini dell'individuazione delle prestazioni occasionali, vedi sopra*);
- che tali prestazioni siano comunque compatibili con quanto disposto dall'articolo 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro** o a un **percorso di riqualificazione professionale**.

Si dispone che l'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative corrisposte (Cig, Cigs, ecc.), gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Si ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio non sono soggette all'obbligo della preventiva comunicazione on line ai servizi per l'impiego (comma 1180, dell'art. 1, della legge n. 296/2006) e che non esiste alcun obbligo di scritturazione per tali prestatori sul libro unico del lavoro, non rientrando tra i soggetti individuati dalla legge n. 133/2008 e dal successivo DM 9 luglio 2008.

## **Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (Art. 7 - ter comma 13)**

Il successivo **comma 13** modifica l'articolo 74 del D.Lgs. 276/2003, il quale esclude dal campo di applicazione della normativa lavoristica e previdenziale le prestazioni svolte da parenti e affini fino al quarto grado (prima era fino al terzo grado) a titolo di aiuto o di obbligazione morale, a condizione che sia rilevata la mera occasionalità o ricorrenza di breve periodo (dovrebbe essere la stagionalità) e che ci sia l'assenza di compensi, eccetto le spese di mantenimento e di esecuzione di lavoro.

## Lavoratori esposti all'amianto (Art. 7 - ter comma 14)

Il **comma 14** prevede il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (12 aprile 2009) a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previsti all'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992. Tali benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

Ai fini della norma in esame si prevede la presentazione dei curricula da parte del datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

## Fondi (Art. 7 - ter comma 16)

Il **comma 16** introduce il **comma 3-bis all'articolo 18 del D.L. 185 del 2008 (Decreto Anticrisi)** recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*.

In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, il CIPE assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del **Fondo aree sottoutilizzate (FAS)**:

- al Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale confluiscono anche le somme del Fondo per l'occupazione. Relativamente all'utilizzo di tali risorse, il comma 2, come modificato dalla legge di conversione dispone che, fermo restando quanto previsto per l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al nuovo Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono destinate alle attività di apprendimento (e non di "apprendistato", come nel testo originario) prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché al sostegno al reddito. Con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa con la Conferenza unificata (in pratica in accordo con le Regioni), saranno definite le modalità di utilizzo di ulteriori risorse, in favore delle diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione;

- al Fondo infrastrutture, istituito dall'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008 che verrà utilizzato anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

- al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.

Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.

Innanzitutto si segnala, al riguardo che per effetto dell'**articolo 7-ter, comma 11**, del provvedimento in esame, è stato previsto il **nuovo Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale** in luogo del **Fondo per la competitività** di cui sopra.

Il nuovo comma 3-*bis* prevede che le **risorse** del Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnate dal CIPE al **Fondo sociale per occupazione e formazione**, sono ripartite, in forza dell'**Accordo del 12 febbraio 2009** tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, *senza il vincolo previsto dal comma 3 del medesimo articolo circa la ripartizione territoriale dell'85% al Mezzogiorno e del 15% al Centro-Nord. Tale principio era già stato stabilito al punto 10) dell'Accordo.*

### **Proroga di agevolazioni previdenziali in agricoltura (Art. 8-octies)**

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, già prorogate al 31 marzo 2009 dall'articolo 1-*ter* del D.L. 3 novembre 2008, n. 171 convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (*Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare*).

In pratica, fino al 31 dicembre 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-*ter*, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) si applichino nelle misure (più favorevoli) stabilite dall'articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (*Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81).

Si tratta più specificamente di una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;
- nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 984/1977, per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-*bis*), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-*ter*).

Successivamente, la legge 16 aprile 1997, n. 146, all'articolo 2 ha operato una riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini della concessione delle agevolazioni contributive.

In particolare, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui al richiamato articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 67/1988 e all'articolo 1, comma 50, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla L. 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

Tale riclassificazione, nonché la misura delle agevolazioni, sono determinate dal CIPE sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:

- a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
- b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

La riclassificazione delle zone svantaggiate è stata operata con la Delibera CIPE 25 maggio 2000 e con la successiva Delibera CIPE 1° febbraio 2001, n. 13, che ha riportato l'elenco definitivo dei Comuni svantaggiati.

Da ultimo, il menzionato articolo 1, comma 2, del D.L. 2/2006, ha disposto, dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006-2008, una rideterminazione delle richiamate agevolazioni contributive, rendendole ancora più vantaggiose, prevedendo che:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati lo sgravio contributivo spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68% dei contributi a carico del datore di lavoro.